DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIBRI FONDIARI

Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499
TITOLO II - Disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e di legato

Art. 14 Articolo 14

Se la domanda è proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento [620, 621, 2714 c.c.].
Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge [565 c.c.] in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva [536 c.c.].
Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere [17 c. 2° R.D.].

Note

In alternativa al certificato di morte può essere prodotta la copia autentica dell'atto di morte o la sentenza dichiarativa di morte presunta.
L'indicazione fatta dal richiedente sulla pendenza di lite sul proprio diritto a succedere è richiesta al fine di farne menzione nel certificato di eredità (art. 17 R.D.).
Il Giudice può convocare le parti e, se ritiene infondato il diritto del ricorrente, può negare la spedizione del certificato.